



COMUNE CONDOVE



COMUNE CAPRIE



COMUNE CHIUSA SAN MICHELE

**REGOLAMENTO DELL' ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO ASSOCIATO DELLA POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI CONDOVE – CAPRIE – CHIUSA SAN MICHELE, IN POSSESSO DELLA QUALITÀ DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA**

**Articolo 1**

**Oggetto**

- 1- Il presente regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi per gli appartenenti al servizio associato di Polizia Locale e individua i servizi da prestare con armi, in conformità alle disposizioni dettate dai D.M. 4 marzo 1987, n.145 e nel rispetto della legge della Regione Piemonte 30 novembre 1987, n.58.
- 2- La dotazione e il porto dell'arma sono consentiti esclusivamente agli addetti del Servizio Associato di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 5 della Legge 7 marzo 1986, n.65.
- 3- L'armamento in dotazione al personale di cui al comma 1 è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione ai servizi indicati al successivo art.5.

**Articolo 2**

**Numero delle armi in dotazione**

- 1- Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio Associato di Polizia Locale ed il relativo munizionamento, è pari al numero degli appartenenti al Servizio in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, che esercitano le funzioni di cui all'art.5 della legge 65/1986.
- 2- Il numero complessivo delle armi in dotazione, calcolato secondo le modalità indicate al comma 1 è fissato con provvedimento del Sindaco.
- 3- Il provvedimento del Sindaco che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi è comunicato al Prefetto.

**Articolo 3**

**Tipo di armamento**

- 1- L'armamento in dotazione agli appartenenti al Servizio Associato di Polizia Locale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, è costituito da una pistola a funzionamento semiautomatico (ovvero a rotazione) modello Beretta calibro 9 x 21 mm. scelto tra i modelli inseriti nel catalogo delle armi comuni da sparo istituito ai sensi dell'art.7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e ss.mm.ii.

**Articolo 4**

**Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma**

- 1- L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministro della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art.42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.
- 2- L'assegnazione dell'arma è disposta nei confronti del personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza assegnato ai servizi di cui al successivo art.5, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.
- 3- Gli accertamenti dei requisiti psico-fisici sono disposti annualmente in sede di revisione del provvedimento del Sindaco di assegnazione dell'arma.
- 4- Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 2, su richiesta del Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale a seguito di segnalazione nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.

#### Articolo 5

##### **Servizi svolti con armi**

- 1- Gli appartenenti al Servizio associato di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono servizio esterno di vigilanza muniti dell'arma in dotazione, oltre che per lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, di cui all'art.5 comma 1 della legge n.65/1986.
- 2- Gli appartenenti al Servizio Associato di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza che svolgono prevalentemente e continuamente servizio interno, in quanto addetti a mansioni amministrative o strumentali all'assolvimento dei compiti di istituto, prestano servizio senza armi. Ove per detto personale si presenti, in via occasionale, l'esigenza di svolgere compiti afferenti i servizi di cui al comma 1, tal servizi sono svolti con arma.

#### Articolo 6

##### **Assegnazione dell'arma**

- 1- L'arma è assegnata in dotazione individuale e in via continuativa agli appartenenti al Servizio Associato di Polizia Locale, in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici di cui al precedente art. 4 e assegnati ai servizi indicati all'art. 5 del presente regolamento.
- 2- L'assegnazione dell'arma in via continuativa è disposta con provvedimento del Sindaco del Comune di appartenenza e comunicato al Prefetto. Con scadenza annuale, il Sindaco provvede alla revisione del provvedimento di assegnazione, dandone comunicazione al Prefetto.
- 3- Agli appartenenti al Servizio Associato di Polizia Locale ai quali l'arma è assegnata in dotazione in via continuativa è rilasciato dal Sindaco un tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 c. 4 della Legge Regionale 16 dicembre 1991, n. 57 che detto personale porta sempre con sé.
- 4- Agli appartenenti al Servizio Associato di Polizia Locale ai quali l'arma è assegnata in dotazione in via continuativa è consentito di portare l'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio.

#### Articolo 7

##### **Prelevamento e versamento dell'arma**

- 1- L'arma assegnata in dotazione in via continuativa è prelevata presso il locale dove è custodita, previa annotazione nell'apposito registro di marca, del modello nonché degli estremi del provvedimento di assegnazione.
- 2- L'arma assegnata in dotazione è consegnata corredata di un caricatore di riserva e del numero di munizioni prescritte e di ogni altro accessorio.

- 3- L'arma assegnata in dotazione è versata temporaneamente nella cassaforte metallica corazzata con chiusura del tipo a combinazione, in caso di ferie e nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, previsti dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.
- 4- La riconsegna avviene in prossimità del termine del servizio dell'ultimo giorno lavorativo. La riconsegna è annotata nell'apposito registro. All'atto della riconsegna è rilasciata all'interessato una ricevuta, nella quale sono riportati i dati annotati nell'apposito registro.
- 5- L'arma assegnata in dotazione deve essere immediatamente restituita al Responsabile del Servizio associato a seguito di provvedimento di revoca da parte del Prefetto della qualità di agente di pubblica sicurezza.
- 6- L'arma assegnata in dotazione è immediatamente restituita al Responsabile del Servizio associato tutte le volte in cui ciò sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco e comunque quando:
  - è scaduto il termine previsto dal provvedimento del Sindaco di assegnazione dell'arma;
  - sono venute meno le condizioni previste dall'art. 4 del presente regolamento;
  - è sopravvenuta la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro con l'assegnatario dell'arma;
  - sono venute meno le condizioni che hanno determinato la contingenza dell'assegnazione dell'arma.
- 7- Il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'arma a seguito di una delle fattispecie di cui al comma precedente è comunicato al Prefetto.

## Articolo 8

### **Modalità di porto dell'arma**

- 1- Gli appartenenti al Servizio Associato di Polizia Locale che svolgono servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
- 2- Nei casi in cui gli appartenenti al Servizio siano autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi e debbano portare l'arma, questa è portata indosso in modo non visibile.
- 3- Durante il servizio è vietato il porto di armi diverse da quelle assegnate in dotazione.

## Articolo 9

### **Doveri dell'assegnatario dell'arma**

- 1- L'assegnatario di arma deve osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di tenuta e custodia di armi stabilite dall'art.1 del D.M. n.145/1987 e ogni altra disposizione impartita al riguardo dal Servizio Associato di Polizia Locale ai fini della massima tutela della sicurezza del personale operante e di quella altrui.

## Articolo 10

### **Custodia delle armi del Servizio Associato di Polizia Locale**

- 1- Poiché le armi in dotazione al Servizio Associato di Polizia Locale dei Comuni di Condove, Caprie e Chiusa di San Michele sono in numero inferiore a quindici, non è necessaria l'istituzione dell'armeria ai sensi dell'art. 12 c. 4 del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 e le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale.
- 2- Le armi quando non sono assegnate o sono state dall'assegnatario temporaneamente restituite e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, sono custodite in una cassaforte metallica corazzata con chiusura a combinazione, collocata in locale dotato di impianto di allarme antintrusione.

- 3- L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.
- 4- L'accesso nel locale dove sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco, al Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale e agli operatori appartenenti al Servizio Associato di Polizia Locale, per il tempo strettamente necessario al prelievo e versamento delle armi. Nel locale dove sono custodite le armi sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

#### Articolo 11

### **Controlli e sorveglianza**

- 1- Il Responsabile del Servizio Associato effettua giornalmente controlli, all'inizio e al termine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni custodite alle risultanze del registro di carico e scarico delle armi. L'esito di tali controlli è annotato su un apposito modulo.
- 2- Il Sindaco e il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale dispongono periodiche visite e ispezioni interne.

#### Articolo 12

### **Servizi di rappresentanza**

- 1- I servizi di rappresentanza esplicati fuori dell'ambito territoriale dei Comuni del servizio associato, sono svolti di massima senza armi.

#### Articolo 13

### **Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

- 1- I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale dei Comuni del servizio associato per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi che un contingente del personale inviato per supporto sia composto di addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio.
- 2- Il Responsabile del Servizio Associato, ottenuto l'assenso della Conferenza dei Sindaci, comunicherà al Prefetto territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

#### Articolo 14

### **Formazione e addestramento al tiro**

- 1- Gli appartenenti al Servizio Associato di Polizia Locale in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza ai quali è assegnata in dotazione l'arma, prestano servizio armato soltanto dopo aver conseguito l'abilitazione all'uso dell'arma stessa al termine di un apposito corso teorico pratico di tiro.
- 2- Il personale di cui al comma 1 deve partecipare e superare ogni anno il corso regolamentare di tiro a segno, presso i poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

#### Articolo 15

### **Disposizioni finali**

- 1- Ove non disponga espressamente il presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del D.M. 4 marzo 1987, n.145 e alle normative dallo stesso richiamate.
- 2- Il Responsabile del Servizio associato impartisce ogni ulteriore necessaria disposizione tecnico-operativa per l'attuazione del presente regolamento e per la corretta e puntuale gestione dei servizi svolti con armi.
- 3- Dovranno essere sempre osservate le disposizioni in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.
- 4- Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. n.145/1987 il presente regolamento è comunicato al Prefetto.